

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO

Oggi, addì 28 (ventotto) del mese di Agosto dell'anno 2023 (duemilaventitre), presso la sede sociale di Vuoto Fertile - ODV, c.f. 92115070481, in Poggio A Caiano (Po) Via Vittorio Emanuele II, n. 30 alle ore 15:00 si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci della scrivente ODV in forma straordinaria giusta convocazione trasmessa agli aventi titolo nei termini di statuto.

Assume la Presidenza dell'assemblea la sig.ra FALCIAI ALDA (Presidente del Consiglio Direttivo) la stessa fa rilevare che risultano presenti tutti i consiglieri

CELENTANI RAFFAELLA	Vice Presidente
GRASSI GRAZIANO	Segretario
CASTELLI CARLO	Tesoriere
D'ADAMIO AURORA RINA	Consigliere
GEMEI ANNA	Consigliere
GOLDSMITH NINA	Consigliere
SEQUI VITTORIO	Consigliere
TACCHI DEBORA	Consigliere
AMMENDOLA ALESSIO	Consigliere
CASTELLI MARCO	Consigliere
GRASSI ALEXANDRA	Consigliere
MAGNANELLI ALFREDO	Consigliere



Al controllo dei partecipanti sono risultati presenti 13 soci dei 13 attualmente iscritti nel libro dei soci, pertanto è rispettata la maggioranza stabilita dallo statuto costituita dalla totalità dei soci iscritti il cui nominativo coincide con i componenti del Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sull'argomento all'

ORDINE DEL GIORNO

adeguamento dello Statuto alle richieste pervenute dal RUNTS con pec del 04/08/2023 in ottemperanza al Codice del Terzo Settore come disciplinato dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 di cui al documento pervenuto dal Comune di Prato con prot. 2023/0174573 del 04/08/2023, necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al registro.

Il Presidente chiama a fungere da segretario per l'assemblea il sig. Grassi Graziano, Segretario già in carica.

Vengono verificate le presenze, al termine verificata la corretta composizione dell'assemblea, si dichiara pertanto la validità della stessa e titolata a decidere sull'argomento all'ordine del giorno.

il Presidente prende la parola sull' argomento di cui all'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte come richiesto dal RUNTS.

Il nuovo Statuto è parte integrante del presente verbale quale allegato A.

Il presidente, legge a voce alta il nuovo Statuto al fine di approvarlo e presentarlo alla registrazione in Agenzia delle Entrate con appuntamento già fissato al 30/08/2023 ore 10:30.

Alba Falci

Graziano

L'assemblea, udita la relazione del Presidente ed avendo compreso il contenuto dello Statuto secondo gli adeguamenti richiesti dal RUNTS, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di venti articoli, che si allega al presente verbale quale ALLEGATO A.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 17:00.

il Presidente

Alda Belci

il Segretario

francesco fani



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 30/08/2023

al N. 992 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

STATUTO
Associazione Vuoto Fertile - ODV



ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: " Vuoto Fertile – ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Poggio A Caiano (Po) e con durata illimitata.

Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

Scopo, finalità, attività

L'associazione ha come scopo un'attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti.

Più precisamente l'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica, senza fini di lucro e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 Giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, lettera d) del D.Lgs. 117/2017;

Alba Delci

Roberto Luni

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, le attività si realizzano, a titolo indicativo e non esaustivo, mediante le seguenti azioni:

- 1) sostegno alle persone in situazioni di bisogno e di difficoltà;
- 2) interventi di sostegno e promozione a favore dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- 3) interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- 4) interventi di sostegno ed aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone assistite dall'associazione;
- 5) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente;
- 6) interventi a tutela del diritto all'autodeterminazione del singolo essere umano;
- 7) interventi culturali e formativi di promozione sociale mirati alla crescita personale dell'individuo;
- 8) organizzazione di momenti ricreativi finalizzati alla promozione e diffusione della storia e della cultura del volontariato;
- 9) organizzazione e gestione di interventi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che siano mossi da spirito di solidarietà, secondo criteri non discriminatori ovvero senza distinzioni di sesso, nazionalità, etnia,



lingua, religione, opinioni politiche, filosofiche, sessuali, condizioni personali e sociali.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di impegno ad ossequiare il regolamento dei lavori assembleari, il codice etico ed il regolamento interno che saranno visibili sul sito web dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

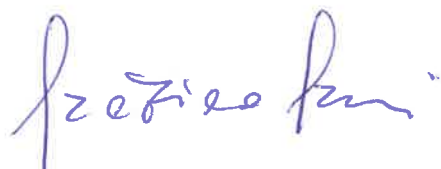
L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione stabilita e l'annotazione nell'apposito libro degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, con obbligo di motivazione nella sola ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro 90 novanta) giorni dalla sua presentazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- eleggere ed essere eletti, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi secondo le modalità, i termini e le condizioni previste qui di seguito;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal regolamento interno e nel rispetto anche del Codice Etico;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;



- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento della quota annuale e di ogni altro contributo già deliberato alla data dell'assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il raggiungimento delle finalità associative;
- essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

La richiesta di accesso ai libri sociali, da parte dell'associato, dovrà essere presentata in forma scritta al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario dell'associazione. L'organo amministrativo prenderà atto della richiesta con emissione di verbale entro 3 giorni feriali dal ricevimento della domanda; nel verbale sarà indicato il termine di accesso ai libri sociali che è stabilito in n° 14 giorni feriali dalla data di delibera consiliare dandone comunicazione scritta al richiedente entro il giorno successivo.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e del Codice Etico ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e tiene una condotta gravemente offensiva nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti, ossia mette in atto comportamenti che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo, con condanna definitiva, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Alba Belci

Leotiro Lino

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto:

dalla data indicata nella comunicazione dell'associato, quando è volontaria;

dalla data della delibera consiliare quando proviene da azioni soggette a valutazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni successivi alla scadenza dell'annualità ovvero entro il 31/03 riferendosi alla quota dovuta per l'anno precedente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 6

Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

A) l'Assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

ART. 7

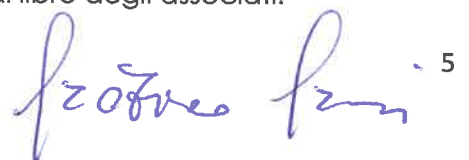
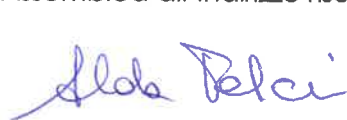
Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre), nel libro degli associati e che siano in pari con il versamento della quota annuale e di ogni altro contributo già deliberato alla data dell'assemblea. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo ove nominato ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare con delega sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

 5

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviata sia al singolo associato e sia in modo collettivo. L'avviso può essere spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nella sede sociale e/o nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'associato o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata da ciascun membro del Consiglio Direttivo oppure, se presente, dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
- approva il bilancio entro il 30 (trenta) aprile, corredato delle relazioni sulla gestione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera la modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- nel caso di scioglimento dell'Associazione delibera la conseguente devoluzione del patrimonio nonché la nomina del liquidatore;
- approva l'eventuale Regolamento Interno ed il Codice Etico dell'associazione.
- delibera la variazione della sede legale;
- delibera su argomenti di carattere eccezionale;
- delibera su gravi irregolarità emerse durante la gestione, fini consultivi e verifiche sull'attuazione dei programmi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In tutti gli altri casi risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

ART. 8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività ed i rendiconti delle raccolte fondi e ogni altra relazione prevista dalla legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo ove nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale degli organismi delle Pubbliche Assistenze A.N.P.A.S.;
- deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità

Alba Toleu *Francesco Pini*

statutarie di cui al presente statuto;

- deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 19 (diciannove), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni con possibilità di essere rieletti per 3 (tre) mandati consecutivi.

La cooptazione non è ammessa; non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti perché non contrasta con il principio di elettività.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita (secondo le modalità già indicate nell'art. 7) almeno 15 giorni o, in caso di eccezionale urgenza in 24 ore, prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente con più anzianità di iscrizione come socio.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui si raggiunga la parità all'interno dell'organo amministrativo, a causa di assenti giustificati, è riconosciuto al Presidente il voto doppio.

Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. A tal proposito il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in collegamento remoto di parte o di tutti i componenti; in tale caso è valida l'espressione di voto on line previa verifica dell'identità di ciascun componente che sta partecipando on line. Tale modalità dovrà essere espressamente indicata nella comunicazione scritta di convocazione.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovranno necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo e la lettura del verbale nonché la firma dovrà avvenire prima che si concluda la riunione di consiglio in modo che tutti partecipanti da remoto abbiano conferma della correttezza della procedura.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio,

Stefano Telci

Fotino Ianni

necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici o professionisti che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

L'Organo di Controllo, ove nominato, è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento ed un codice etico che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e morali della vita dell'Associazione.

Detto regolamento e detto codice etico dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ART. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è rieleggibile.

In ipotesi di sua assenza od impedimento tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del c.c.. Nel caso di organo collegiale, i



predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

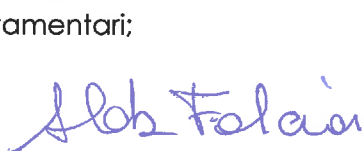
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;



- d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta di fondi di cui all'art. 7 CTS;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 CTS;
 - h) entrate di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - i) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.
- Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 Libri e Registro

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota Ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata secondo le modalità espresse all'art. 4.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme

il Presidente



il Segretario

